

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Approvazione del testo del Codice civile. [Codice civile]
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale - CAPO SECONDO. Dei requisiti del contratto
- SEZIONE SECONDA. Della causa del contratto

Articolo 1344

Contratto in frode alla legge

Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.